

deliberazione dell'assemblea - Adozione di tabelle provvisorie -
Annullabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 1439 del 23/01/2014

In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui
l'assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio
provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135, nn. 2) e 3),
cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque
sui criteri generali dettati dall'art. 1123 cod. civ., con la
conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di
decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1439 del 23/01/2014

Spese condominiali

Corte

Cassazione

1439

2014